

Regolamento per l'affido familiare nell'ambito dei Distretti 1 Bassano e 2 Alto Vicentino dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana

con Appendice sull'affiancamento solidale nel Distretto 1 Bassano

Revisione Anno 2021

Sommario

| | |
|---|----|
| Abbreviazioni..... | 1 |
| Premessa..... | 1 |
| Art. 1 – Affido familiare: definizioni e tipologie..... | 3 |
| Art. 2 – Utenti finali degli interventi..... | 4 |
| Art. 3 - Affidatari: requisiti..... | 4 |
| Art. 4 – Progetti di affido..... | 4 |
| Art. 5 – Il CASF: compiti..... | 5 |
| Art. 6 – I soggetti dell'affido familiare: ruoli e compiti..... | 5 |
| Art. 7 – Contributi economici..... | 7 |
| Art. 8 – Rimborsi per spese straordinarie..... | 9 |
| Art. 9 – Contributo in caso di maggiore età..... | 9 |
| Art. 10 – Prestazioni assistenziali, previdenziali compresi congedi parentali..... | 9 |
| Art. 11 – Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero..... | 9 |
| Art. 12 – Responsabilità civile e assicurazioni..... | 10 |
| Art. 13 – Ruolo delle associazioni delle famiglie affidatarie e di eventuali altre associazioni, cooperative, fondazioni..... | 10 |
| Art. 14 – <i>Appendice: Regolamento sull'affiancamento solidale nell'ambito del Distretto 1 Bassano</i> | 11 |

Abbreviazioni

| | |
|------|--|
| CASF | Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare |
| D1 | Distretto sociosanitario n.1 Bassano |
| D2 | Distretto sociosanitario n. 2 Alto Vicentino |
| DGR | Delibera Giunta Regionale |
| PEI | Progetto Educativo Individualizzato |
| PQ | Progetto Quadro |

Premessa

Ai sensi della DGR n. 1855/06, il Servizio che si occupa di affido familiare è denominato “*Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare*” (CASF) e ha lo scopo di attivare le disponibilità all'accoglienza familiare e all'affiancamento solidale nel territorio di riferimento, attraverso varie forme che possano garantire un ambiente adeguato alla crescita dei minori di età e di sostegno per le situazioni di fragilità.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, attivazione e gestione:

- dei progetti di **affido familiare**, attraverso il Progetto Quadro (P.Q.) e il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) – (v. art. 4).
- *delle forme innovative di solidarietà familiare, denominate “**affiancamento solidale**”, attive nell’ambito del **Distretto 1 Bassano** e disciplinate nell’**Appendice** in coda al presente Regolamento.*

Tali interventi si inseriscono nel seguente quadro normativo:

- “Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia” del 20 novembre 1989, ratificata in Italia nel 1991 (L.176/91);
- L. 4.05.1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla L. 28.03.2001 n. 149;
- L. 28.08.1997 n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza;
- L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successivo D.P.R. 3.05.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- Regolamento Regionale n. 8 del 1984 art. 2 comma 7 che stabilisce i criteri di contribuzione alle famiglie affidatarie (in applicazione della L.R. 55/1982);
- DGR n. 1855/2006 “Costituzione dei Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare”;
- DGR n. 569/2008 “Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari: la cura e la segnalazione” ;
- DGR n. 2416/2008 “Linee di indirizzo per lo sviluppo dei Servizi di protezione e tutela del minore”;
- DGR n. 3791/2008 “Linee Guida Regionali per l’Affido Familiare in Veneto” ;
- D.Lgs 196/2003 Codice di protezione dei dati personali e s.m.e i.;
- L. 19.10.2015 “Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”;
- Allegato A alla DGR n. 675/2008 “Criteri per il riparto del fondo regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori”;
- L. 07.04.2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, “Linee di indirizzo per il sostegno alle famiglie vulnerabili e per la tutela dei bambini e dei ragazzi fuori famiglia”, 29.12.2017;
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”, Atto n. 123/CU del 25.10.2021, Roma;
- Delibera aziendale n.316 del 24/02/2021 - “Recepimento del Piano di Zona straordinario 2021”, che disciplina le modalità attuative delle deleghe per la gestione dell'affido familiare.

Art. 1 – Affidato familiare: definizioni e tipologie

L’affido familiare è attuato dall’Azienda Ulss 7 Pedemontana – Distretto 1 Bassano e Distretto 2 Alto Vicentino – su delega dei Comuni e viene attivato sulla base di un Progetto Quadro (PQ) e di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), redatti dai Servizi istituzionalmente competenti.

L'**Affido familiare** è un intervento sociale complesso che ha lo scopo di garantire al minore di età un ambiente familiare idoneo ad un corretto sviluppo psicofisico e relazionale.

L'affido viene attuato laddove i servizi lo ritengano la soluzione più adeguata per il minore stesso. Viene messo in atto nei casi in cui la famiglia d'origine del minore di età si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di occuparsi di lui.

Nel contempo, i Servizi istituzionalmente preposti, in collaborazione con il CASF, attivano quanto possibile affinché la famiglia d'origine possa recuperare le proprie competenze, per poter garantire al minore ogni possibilità di rientro.

Dove ciò non fosse possibile, i Servizi, in collaborazione con il CASF, si attivano per accompagnare il minore verso soluzioni a lui più adeguate.

L'affido familiare può essere:

- **eterofamiliare**: quando l'accoglienza viene attuata da persone esterne all'ambito familiare;
- **intrafamiliare**: quando l'accoglienza viene attuata da persone entro il 4° grado di parentela. Questa tipologia di affido non sempre necessita dell'intervento dei servizi e può attuarsi anche spontaneamente, come previsto dalla legge; nel caso sia disposto dall'Autorità Giudiziaria:
 - nell'ambito del **Distretto 1 Bassano**, la situazione viene presa in carico dal CASF, con eventuale valutazione dei parenti;
 - nell'ambito del **Distretto 2 Alto Vicentino**, la situazione viene presa in carico dall'UO Età Evolutiva in collaborazione con il CASF in base a quanto stabilito nel PEI.

L'affido familiare si distingue in:

- **residenziale**: riguarda nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, dove i genitori presentano delle gravi lacune nell'espletamento del loro ruolo genitoriale. Si ravvede la necessità che il minore viva stabilmente, almeno cinque notti alla settimana, con la famiglia affidataria per un periodo di tempo prestabilito;
- **semiresidenziale**: riguarda situazioni di fragilità familiare dove l'accoglienza del minore è effettuata nel corso della giornata, con almeno due pernottamenti settimanali;
- **diurno**: riguarda situazioni in cui i genitori non sono in grado di assicurare al minore la presenza costante e l'impegno necessario e/o a garantirgli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. L'accoglienza è effettuata nel corso della giornata (per il numero di giornate previsto dal progetto) e prevede il rientro in famiglia per il pernottamento. Nella maggior parte dei casi vi è il consenso da parte della famiglia d'origine;
- **affidi familiari brevi in pronta accoglienza**: sono accoglienze attuate in situazione di emergenza caratterizzate dalla dimensione temporale limitata. Si tratta di affidi per lo più residenziali, di breve durata (al massimo sei mesi).

L'affido familiare può essere:

- **consensuale**: quando è proposto dagli operatori del Servizio segnalante, con il consenso dei genitori naturali. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo il provvedimento di affido su disposizione dell'Ente Locale di residenza del minore, in attuazione dell'art. 4 della Legge 184/83 e sue modifiche.
- **giudiziale**: quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni attraverso un decreto, indipendentemente dal consenso dei genitori naturali, attuato dal Servizio segnalante a cui spettano anche i compiti di vigilanza e controllo.

Art. 2 – Utenti finali degli interventi

Gli utenti finali destinatari degli interventi di affido familiare del CASF sono:

- minori le cui famiglie presentino delle fragilità nell'esercizio delle capacità genitoriali, dovute all'esistenza di problematicità potenzialmente transitorie, di tipo individuale, relazionale, educativo, ecc., per le quali si ritiene che il minore e la sua famiglia possano beneficiare di un supporto temporaneo;
- minori le cui famiglie presentino difficoltà legate ad aspetti organizzativi, socio-culturali, di particolare carico nei compiti di cura che necessitano del sostegno di altre famiglie;
- ragazzi oltre il 18° anno di età, e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari e motivate nel Progetto Quadro, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria in base ad una disposizione del Tribunale per i minorenni di prosieguo amministrativo.

Art. 3 - Affidatari: requisiti

Gli affidatari possono essere famiglie, con o senza figli, o persone singole, senza limiti di età.

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili, hanno partecipato al corso di informazione/formazione, hanno completato il percorso di conoscenza/valutazione. Al termine del percorso vengono inseriti nella “**Banca Risorse del CASF**”.

Gli affidatari dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:

- conoscenza e consapevolezza dell'affido familiare come intervento sociale complesso, temporaneo e legato ad un progetto e delle caratteristiche dell'affiancamento solidale;
- capacità di comprendere e sostenere il bambino/adolescente in affido, nonché di aiutarlo nel processo di crescita attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine e con gli operatori dei Servizi competenti.

Gli affidatari, una volta avviato il progetto di affido, diventano i collaboratori degli operatori dei servizi nella attuazione del Progetto che riguarda il minore accolto.

Art. 4 – Progetti di affido

Definizioni:

- il **Progetto Quadro** (PQ) riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio in cui si trova;

- il **Progetto Educativo Individualizzato** (PEI) è il progetto specifico che riguarda l'esperienza dell'affido familiare. Il PEI definisce gli obiettivi che si intendono raggiungere, i tempi e la durata dell'affido, le modalità del rapporto tra famiglia affidataria e famiglia d'origine e la periodicità delle verifiche. Il PEI si costruisce *in progress* e la sua rivisitazione *in itinere* è particolarmente utile per il coinvolgimento delle famiglie che sono chiamate a collaborare nella progettazione dell'affido.

La formulazione di ciascun Progetto di affido familiare avviene secondo le seguenti fasi:

- il servizio titolare presenta il PQ al CASF, al momento della richiesta di affido;

- quando sia la famiglia affidataria che la famiglia d'origine hanno aderito ai contenuti chiave del PQ, il servizio titolare e il CASF condividono il PEI in un incontro con le famiglie; lo stesso, redatto in forma scritta dagli operatori, viene firmato da tutte le parti coinvolte.

Art. 5 – Il CASF: compiti

Il CASF realizza l'affido familiare attraverso un'apposita équipe multidisciplinare che può essere composta dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo, pedagogo, educatore professionale.

Tale équipe ha il compito di:

- organizzare attività di promozione della cultura della accoglienza nel territorio, per sensibilizzare la popolazione e sollecitare la disponibilità sia per le varie forme di affido familiare che di affiancamento solidale, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni, cooperative e altre forme di aggregazione di cittadini;
- mantenere il collegamento con tutti i servizi del territorio attraverso la modalità del lavoro di rete;
- curare la preparazione e la formazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'affido familiare o all'affiancamento solidale, attraverso la progettazione e realizzazione di corsi di formazione/informazione e percorsi di valutazione/conoscenza individuale, di coppia e familiare;
- procedere all'abbinamento ed attuare gli affidi familiari;
- collaborare con i Servizi e le famiglie affidatarie, se coinvolte, alla stesura, realizzazione e verifica del Progetto Educativo Individualizzato ed alla verifica dell'andamento del Progetto Quadro;
- sostenere i singoli, le famiglie affidatarie attraverso interventi di sostegno e monitoraggio individualizzati o di gruppo;
- aggiornare i servizi istituzionalmente competenti, circa l'andamento dell'affido;
- organizzare e gestire la Banca Risorse delle persone disponibili all'affido familiare, delle persone con affidi familiari in atto e dei minori in affido;
- inserire, per la parte di propria competenza, i dati statistici richiesti a livello aziendale, regionale, ministeriale ed avviare e monitorare la procedura burocratico-amministrativa connessa all'intervento di affido;
- partecipare alle Unità Valutative Multi Dimensionali (UVDM) nelle diverse fasi (programmazione, verifica, monitoraggio).

Art. 6 – I soggetti dell'affido familiare: ruoli e compiti

I soggetti dell'affido familiare

✓ La **famiglia d'origine**:

- ha il diritto di partecipare alla determinazione e verifica del Progetto Quadro;
- deve essere messa a conoscenza delle finalità generali dell'affido familiare, ricevere informazioni circa la famiglia affidataria e, dove possibile, farne la conoscenza;
- ha diritto a mantenere i rapporti con il minore secondo le indicazioni dei Servizi istituzionalmente competenti e/o i vincoli imposti dalla Autorità Giudiziaria;
- ha facoltà, se non risultano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, di scegliere la scuola del figlio ed essere informata dell'andamento scolastico; di essere

informata e decidere (se non risultano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale) eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;

- concede il consenso per l'espatrio (se non risultano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale);
- ha diritto a vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa.

✓ **La famiglia d'origine** deve:

- collaborare con i Servizi per superare quei fattori che avevano portato a progettare l'affido familiare;
- rispettare gli accordi, in caso di affido consensuale, o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affido giudiziale;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- contribuire alle spese del figlio, in base alle proprie possibilità economiche e nei limiti definiti dai regolamenti comunali e dal Progetto Educativo Individualizzato;
- deve rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

✓ **Il minore:**

- che ha compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore, in considerazione delle sue capacità di discernimento, ha il diritto di essere sentito e messo a conoscenza, con modalità adeguate all'età ed alla sua capacità di comprensione, del PQ e del PEI dove possibile ed essere coinvolto nella loro predisposizione e verifica;
- ha il diritto di mantenere i rapporti con la propria famiglia e con le persone significative della sua storia, secondo le indicazioni dei Servizi istituzionalmente competenti;
- ha il diritto di vedere rispettata la propria identità culturale, sociale, religiosa.

✓ **I Servizi:**

I Servizi Comunali e dell'Azienda Sanitaria istituzionalmente competenti, in base al quanto previsto dal presente Regolamento, si impegnano ad elaborare, predisporre ed attuare il Progetto Quadro, in riferimento alla situazione del minore destinatario dell'intervento di affido familiare. In base alle specifiche competenze, assicurano:

- l'accompagnamento ed il sostegno al minore nelle varie fasi dell'affido;
- la prosecuzione della presa in carico della famiglia d'origine per gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i soggetti coinvolti;
- il sostegno della famiglia affidataria attraverso interventi individuali o di gruppo.

✓ **Gli affidatari:**

- devono essere informati circa la situazione del minore e della sua famiglia, nei limiti della normativa sulla privacy;
- devono essere messi a conoscenza del progetto che riguarda il minore e la sua famiglia;
- concorrono, se ritenuto opportuno, alla predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato;
- ricevono sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori del CASF;
- devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy;
- possono beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti;
- beneficiano di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13) ed infortuni (se la polizza annuale lo prevede);

- possono ricevere un contributo economico mensile nella misura prevista dalle normative regionali o nazionali ed in accordo con i Servizi Sociali Comunali (v. art. 7): per quanto riguarda il Distretto 1, da parte della Amministrazione Comunale di residenza del minore;
- per quanto riguarda il Distretto 2, da parte dell'Azienda ULSS 7.

✓ Gli affidatari devono:

- provvedere al mantenimento, cura ed istruzione del minore in affidamento, nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- garantire la loro collaborazione nella definizione e realizzazione del Progetto Quadro e Progetto Educativo Individualizzato, qualora venga richiesta dai servizi;
- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- mantenere i rapporti con i Servizi per poter verificare, valutare e/o modificare lo svolgimento dell'affidamento;
- collaborare con gli operatori del CASF, attraverso incontri periodici, per uno scambio di riflessioni sull'andamento dell'affidamento;
- mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria (ad esempio accompagnando il minore ad incontri con lo psicologo, il fisioterapista, il logopedista, ecc.);
- collaborare e mantenere i rapporti con il tutore del minore, in caso di decadenza della responsabilità genitoriale;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- qualora intervenissero fatti che impediscono la prosecuzione dell'affidamento, darne comunicazione agli operatori del CASF, nei tempi utili a ridefinire il progetto che riguarda il minore.

Art. 7 – Contributi economici

Premessa:

Il contributo economico ha la finalità di riconoscere la natura di servizio pubblico dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che potrebbero ostacolare la disponibilità all'affidamento.

Il contributo mensile rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare; pertanto è indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari e proporzionato all'effettivo impegno e alle spese sostenute dagli stessi.

E' fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affidamento.

Nell'ambito del Distretto 1 Bassano, il Comune di residenza del minore o delle persone in situazione di fragilità può intervenire con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria secondo i criteri sotto riportati.

Nell'ambito del Distretto 2, l'ULSS 7 Pedemontana può intervenire per i minori o le persone in situazione di fragilità residenti nel Distretto 2, con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, secondo i criteri sotto riportati, in base alla delega economica.

L'erogazione del contributo economico è a carico dell'Amministrazione Comunale di residenza del minore al momento di avvio (primo inserimento) del progetto di affidamento familiare (L.R. 5/96 art. 13bis, L. 328/00 art. 6 c. 4, L. 184/83 art. 2). L'ammontare del contributo per gli affidamenti

residenziali e diurni sopra le 25 ore settimanali viene rimborsato dalla Regione con una percentuale stabilita annualmente.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e dalle modifiche apportate dalla Legge 1° marzo 2001 n. 149, nonché dalla Circolare n. 56/1986, art. 80 comma 3 e in relazione all'art. 11 del Regolamento Regionale del Veneto n. 8/84, e successive DGR regionali, e ai propri regolamenti interni, il contributo economico può essere corrisposto dall'Amministrazione Comunale, facendo riferimento ai seguenti criteri e modalità di erogazione:

- **affidi residenziali a tempo pieno:**

l'ammontare del contributo economico mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo della durata dell'affido è pari all'importo mensile della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti (R.R. 8/84 e DGR 675/08);

- **affidi diurni, semiresidenziali e affidi familiari brevi (pronta accoglienza):**

la quota del contributo viene di volta in volta definita dai Servizi coinvolti. Il CASF, in accordo con i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, propone l'importo quantificandolo in proporzione al tempo che il minore passa nella famiglia affidataria ed in base ai criteri definiti dalla DGR 675/08.

In particolare:

- ✓ per l'affido **diurno o semiresidenziale** (sopra le 25 ore settimanali di affido) si applica 1/30 dell'importo mensile della pensione minima INPS per ogni giornata intera di affido o la metà per la mezza giornata;
 - ✓ per gli affidi familiari di **pronta accoglienza** si applica il doppio dell'importo mensile della pensione minima INPS;
- **in casi particolari:** il contributo può essere aumentato in ragione dell'età o quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. Pertanto, in base alla DGR 675/08, per l'affido di minori **sotto i 2 anni, sopra i 16 anni o con disabilità** (certificati ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92) il contributo mensile potrà arrivare fino al doppio dell'importo mensile della pensione minima INPS. L'eventuale integrazione del contributo di base dovrà essere esplicitamente prevista nel progetto individuale;
 - in caso di affido **intra-familiare** (parenti entro il quarto grado di parentela che siano divenuti affidatari in seguito a intervento dell'Autorità Giudiziaria), il contributo mensile può essere erogato in presenza di un decreto del Tribunale per i Minorenni o su valutazione del Comune di residenza per le altre situazioni.

Si può chiedere, in sede di UVMD, una compartecipazione economica alla famiglia d'origine nei limiti massimi del contributo previsto (minima INPS ed eventuali spese straordinarie):

- per il Distretto 1, da parte Comune di residenza del minore in accordo con i servizi che hanno in carico la situazione;

- per il Distretto 2, da parte del servizio titolare del progetto di affido in accordo con il Comune di residenza del minore.

Nel rispetto della normativa vigente, nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento ed educazione del figlio, il servizio competente valuta insieme ad essa la possibilità di una compartecipazione economica. A tal fine il Servizio concorderà l'entità e la modalità di

corresponsione e/o altre forme di contribuzione non economica quali a mero titolo esemplificativo: vestiario, libri, ecc.

Art. 8 – Rimborsi per spese straordinarie

Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere inoltre rimborsate da parte del Comune, le spese straordinarie sostenute per l'accudimento e la cura del minore:

- le spese di carattere sanitario e la dotazione di ausili tecnici (es. apparecchi ortodontici), non coperte dal S.S.N. e particolarmente onerose;
- altre spese da valutare in base al progetto educativo individualizzato.

Art. 9 – Contributo in caso di maggiore età

Il contributo per l'affidamento di un neomaggiorenne, dai 18 ai 21 anni di età, è erogabile da parte del Comune (per il D1) o dell'ULSS 7 (per il D2), sino al doppio della quota corrispondente alla pensione minima INPS. E' previsto il rimborso della Regione all'ente locale solo in caso di provvedimento di prosieguo amministrativo da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 – Prestazioni assistenziali, previdenziali compresi congedi parentali

Gli affidatari sono titolari del diritto a ottenere l'erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali in conseguenza della loro disponibilità all'accoglienza del minore. I requisiti per l'erogazione di tali prestazioni sono previsti dalla legge, tenendo presente che le nuove tutele della genitorialità sono estese anche in caso di affidamento. Per alcune di esse è necessario che sia previsto nel decreto emesso dall'autorità giudiziaria.

Gli operatori del Casf possono offrire informazioni relative ai diritti di cui gli affidatari sono titolari.

Art. 11 – Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero

La **residenza** del minore d'età resta presso il nucleo familiare d'origine.

In alcune situazioni particolari di affidamento residenziale a lungo termine, può essere opportuno trasferire la residenza nel luogo ove il minore vive con gli affidatari. In tal caso è il genitore che esercita la responsabilità, o il tutore, a predisporre con gli affidatari il cambio di residenza. E' comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e Ulss) attraverso la documentazione rilasciata dal servizio sociale che ha disposto l'affido.

Ai sensi della L. 328/2000 art. 6 comma 4, "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso le strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa ULSS, rimane valida la sua **tessera sanitaria**. Se necessario, si può concordare con il servizio la variazione del medico curante. In base alla residenza della famiglia affidataria si può concordare con il servizio segnalante un eventuale cambio scolastico.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (art. 3, legge 1185 del 1967). In assenza del consenso dei genitori o del tutore, occorre l'autorizzazione del

Giudice Tutelare. La famiglia affidataria o l'affidatario deve rivolgersi al CASF, che darà le informazioni necessarie.

Art. 12 – Responsabilità civile e assicurazioni

Di anno in anno l'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana si attiva affinché sia possibile prevedere, a carico dell'Azienda stessa, della Regione o degli Enti Locali oppure da parte di associazioni di volontariato, la copertura assicurativa per:

- Responsabilità Civile verso Terzi a favore della famiglia affidataria, per eventuali danni arrecati dal minore in affido;
- gli Infortuni che il minore in affido dovesse subire durante la permanenza presso la famiglia affidataria, inclusi quelli verificatisi in occasione di spostamenti, viaggi, visite a familiari/conoscenti della famiglia affidataria, ecc. La copertura può continuare ad esplicare i suoi effetti fino al compimento del 21° anno di età, per i soggetti già affidati prima del 18° anno di età.

Ogni anno il CASF invia alle famiglie affidatarie una dichiarazione di attestazione dell'affido in corso, che ha anche valore di attestazione circa le coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento.

Art. 13 – Ruolo delle associazioni delle famiglie affidatarie e di eventuali altre associazioni, cooperative, fondazioni

Sulla base di quanto sancito dalla legge 149/01, all'art. 1 comma 3, l'Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con associazioni senza fini di lucro, cooperative o fondazioni che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie affidatarie, per realizzare attività di promozione concordate con il CASF.

Sulla base di quanto sancito dalla legge 149/01, all'art. 5 comma 2, il CASF si avvale anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Art. 14 – Appendice: Regolamento sull'affiancamento solidale nell'ambito del Distretto 1 Bassano

- a. **L'affiancamento solidale** è attuato dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana dal **Distretto 1 Bassano su delega dei Comuni** e viene attivato sulla base di un progetto redatto dai Servizi istituzionalmente competenti.
- b. Definizione: il CASF D1 attiva forme di solidarietà familiare denominate “**affiancamento solidale**”, quale supporto alle difficoltà di tipo organizzativo dei genitori, *dove non è compromessa la capacità genitoriale*, o di sollievo per famiglie particolarmente impegnate in compiti di cura di propri familiari in difficoltà, ovvero di supporto a persone in stato di particolare fragilità. L'affiancamento solidale può essere attuato attraverso:
- **vicinanza solidale e famiglie amiche**: forme di sostegno e aiuto a nuclei familiari vulnerabili in alcune attività della vita quotidiana o per obiettivi specifici (quali sostegno scolastico, sostegno nella organizzazione della famiglia, accompagnamento alla autonomia, costruzione di una rete sociale...) come interventi di sostegno alla funzione genitoriale;
 - **convivenza solidale**: forme di accoglienza di giovani maggiorenni, per un periodo di tempo definito, che necessitano di essere sostenuti e accompagnati nel loro percorso di autonomia e di essere aiutati nella acquisizione di abilità per l'autogestione della quotidianità.

L'affiancamento solidale è un intervento assistenziale e consensuale e non necessita del provvedimento del Sindaco né dell'esecutività del Giudice Tutelare.

- c. Utenti finali degli interventi di affiancamento solidale:
- genitori in difficoltà nell'esercizio della funzione genitoriale che necessitano di essere supportati ed aiutati nelle attività di cura;
 - minori appartenenti a situazioni familiari vulnerabili e per i quali i Servizi istituzionalmente competenti abbiano definito un progetto che prevede l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e/o l'accompagnamento ad attività extrascolastiche;
 - giovani sulla soglia della maggiore età o giovani maggiorenni che non hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia e privi di una rete familiare adeguata.
- d. Volontari dell'affiancamento. Requisiti: v. all'art. 3 quanto stabilito per gli affidatari
- e. Progetti di affiancamento: v. all'art. 4 quanto stabilito per i progetti di affido
- f. Compiti del CASF: vale quanto già riportato all'art. 5
- g. I soggetti dell'affiancamento solidale: ruoli e compiti:

✓ **Gli utenti destinatari dell'attività di affiancamento**

Essi danno la loro adesione consapevole ed informata al progetto di intervento che li riguarda, attraverso la formalizzazione scritta del consenso.

✓ **I Servizi**

I Servizi istituzionalmente competenti, in base al presente Regolamento, si impegnano ad elaborare, predisporre ed attuare il progetto in riferimento alla situazione per la quale si predispone l'intervento di affiancamento solidale.

In base alle specifiche competenze assicurano:

- l'accompagnamento ed il sostegno all'utente nelle varie fasi dell'affiancamento;
- la presa in carico della situazione per gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto di affiancamento solidale;
- la programmazione di momenti di monitoraggio e verifica in itinere con i soggetti coinvolti;
- il sostegno dei volontari attraverso interventi individuali o di gruppo.

✓ **I Volontari**

- devono essere informati circa la situazione delle persone che affiancheranno ed il progetto che le riguarda, nei limiti della normativa sulla privacy;
- possono concorrere alla predisposizione del progetto di affiancamento;
- hanno assicurato il sostegno psicosociale ed educativo da parte degli operatori del CASF;
- devono essere tutelati nella loro sfera di riservatezza e nel rispetto della loro privacy;
- possono beneficiare di un contributo economico a carico dell'Amministrazione comunale di residenza della persona affiancata, ad esclusivo titolo di rimborso spese;
- beneficiano di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 14) e infortuni (se la polizza annuale lo prevede).

I volontari devono:

- collaborare alla realizzazione del Progetto di affiancamento;
- collaborare con gli operatori del CASF, attraverso incontri periodici, per una verifica e monitoraggio sull'andamento dell'affiancamento;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione dell'utente e della sua famiglia.

*h. Contributi economici: il Comune di residenza del minore o delle persone in situazione di fragilità può intervenire con misure di aiuto economico in favore dei volontari dell'affiancamento solidale, erogando, quale riconoscimento del servizio prestato, un **contributo a titolo di rimborso spese** (es. benzina...), che sarà concordato tra il CASF e i Servizi Sociali Comunali.*

i. Responsabilità civile e assicurazioni: in riferimento all'art. 3, si precisa che l'attuale polizza stipulata dall'ULSS 7 Pedemontana include anche i "minori in affiancamento" (ma non gli adulti seguiti in affiancamento).